

**ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"Prospettive Storiche.
Laboratorio di ricerca storica e sociale"**

Il giorno 5 ottobre 2004, alle ore 17.00, in via S. Vito n. 5 a Trieste, sono presenti i Signori:
Marco Coslovich [indicare luogo e data di nascita, residenza e Codice fiscale]
Silvano Kapelj, idem
Giulio Benedetti, idem
Marisa Predonzani,; idem
Michele Sumberaz Sotte, idem
cittadini italiani, si conviene e stipula quanto segue:

ATTO COSTITUTIVO

Articolo 1: Viene costituita tra i Signori suddetti un'Associazione culturale denominata "Prospettive Storiche. Laboratorio di ricerca storica e sociale" che potrà essere chiamata, per brevità, "Prospettive Storiche", con sede in Trieste, attualmente in via San Vito n. 5, Trieste.

Articolo 2: Detta Associazione è regolata dalle norme contenute nello Statuto che viene allegato al presente atto, sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 3: L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4: L'Associazione non ha carattere politico o religioso e non ha scopo di lucro.

Articolo 5: I componenti sopra citati si danno atto che il Consiglio Direttivo è così composto:

Marco Coslovich, [dati anagrafici]. Presidente

S K, idem - Vice Presidente.

G B, idem -Consigliere.

M P, idem - Segretario.

M Sotte, idem - Consigliere.

Il Consiglio resterà in carica quattro anni come da Statuto.

Articolo 6: Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Articolo 7: Tutte le spese e tasse del presente atto e quante altre ad esso inerenti e conseguenti, nessuna esclusa od eccettuata, sono e saranno ad esclusivo carico della Associazione.

Il presente atto viene approvato, confermato e sottoscritto in calce e sull'Allegato "A".

Marco Coslovich

SK

G B

M P

M S

"A"

STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE

Articolo 1 - E' costituita un'Associazione culturale denominata: "Prospettive Storiche. Laboratorio di ricerca storica e sociale" che potrà essere chiamata, per brevità, " Prospettive Storiche ”.

TITOLO II
DURATA

Articolo 2 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Essa cesserà soltanto se espressamente se ne deliberi lo scioglimento.

TITOLO III
SEDE

Articolo 3 - L'Associazione ha sede a Trieste, in via San Vito n. 5

TITOLO IV
SCOPO

Articolo 4 - L'Associazione non ha carattere politico o religioso. L'Associazione non ha scopo di lucro e pertanto qualsiasi suo provento sarà devoluto e/o designato sempre e comunque a finalità inerenti quelle dell'Associazione.

L'Associazione si propone di:

- a) condurre e organizzare ricerche storiche e sociali nell'ambito dell'età contemporanea, a livello locale, nazionale e internazionale, con lo scopo di raccogliere, conservare e arricchire il patrimonio storico e archivistico;
- b) registrare e produrre audiovisivi e filmati, volti a conservare, attraverso il metodo dell'indagine della storia orale, la memoria dei testimoni in grado di attestare rilevanti esperienze individuali e collettive inerenti l'età contemporanea;
- c) svolgere attività editoriali e pubblicare libri o riviste atte a diffondere la conoscenza della realtà sociale, della memoria storica individuale e collettiva inerenti l'età contemporanea;
- d) promuovere e diffondere l'attività di laboratorio storico riguardanti la metodologia di ricerca delle fonti scritte, iconografiche e audiovisive, nonché le tecniche dell'intervista della storia orale e le tecniche di ripresa e registrazione video e produzione audiovisivi;
- e) organizzare e promuovere iniziative e manifestazioni di carattere culturale con specifica attenzione agli aspetti sociali e alla storia contemporanea, all'integrazione e allo scambio tra le diverse realtà socio-culturali e nazionali, nonché di organizzare servizi di supporto alle suddette attività curando il coordinamento tra i soggetti attuatori;
- f) progettare, organizzare e collaborare, fornire consulenza in campo audiovisivo e pubblicistico, in ambito di manifestazioni, mostre, fiere, spettacoli ed ogni altra attività volta a promuovere e diffondere la cultura e la storia contemporanea;
- g) svolgere attività didattica in genere, stages, laboratori, convegni e conferenze, seminari, corsi di formazione, progetti multimediali sia su supporto fisso che su rete telematica, gestire iniziative editoriali, librerie, discografiche, audiovisive, per conto proprio o conto terzi inerenti le finalità dell'Associazione;
- h) svolgere, in generale, qualsiasi altra azione possa rendersi utile e necessaria per il conseguimento degli scopi sopra descritti.

TITOLO V
SOCI

Articolo 5 - Gli Associati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, sono denominati "Soci".

Articolo 6 - Il numero dei Soci è illimitato.

Articolo 7 - I Soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Onorari;
- a) Soci Ordinari.

Articolo 8 - Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno contribuito alla Fondazione dell'Associazione, sottoscrivendone il relativo Atto Costitutivo.

Articolo 9 - Sono Soci Onorari coloro i quali avendo contribuito o contribuendo al conseguimento degli scopi dell'Associazione, tali sono nominati.

Articolo 10 - Sono Soci Ordinari coloro i quali, avendone fatto domanda, vengono come tali accolti.

Articolo 11 - I Soci, a qualsiasi categoria appartengono, si impegnano a rispettare tutte le norme derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione.

Articolo 12 - La qualifica di Socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni;
- c) per espulsione.

TITOLO VI

DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 13 - Il rapporto associativo è unico per la generalità dei Soci. Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci maggiori di età hanno diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

TITOLO VII

ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 14 - Gli Organi Associativi sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente.

TITOLO VIII

ASSEMBLEA

Articolo 15 - L'Assemblea è costituita dalla totalità di tutti i Soci.

Articolo 16 - L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata a cura del Presidente, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, entro il secondo trimestre di ogni anno solare, mediante affissione nella sede sociale.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente qualora ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un quarto degli aventi diritto al voto.

Articolo 17 - Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto. E' ammesso farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro avente diritto.

Articolo 18 - L'Assemblea delibera con voto palese ed a maggioranza semplice (50% più uno dei presenti) ma, per delibere relative a modifiche statutarie ed all'eventuale scioglimento dell'Associazione, è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 (due/terzi) di tutti gli aventi diritto.

Articolo 19 - L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza del Consiglio Direttivo e con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, siano essi presenti fisicamente o rappresentati con delega.

Trascorsa un'ora da quella fissata, senza che sia stato raggiunto il numero necessario, l'Assemblea si intenderà riunita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei partecipanti, purché siano presenti almeno due componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - I lavori dell'Assemblea sono coordinati dal Presidente dell'Assemblea, eletto di volta in volta dall'Assemblea stessa nel suo seno. Il Presidente così eletto designa uno dei presenti a fungere da Segretario dell'Assemblea.

Articolo 21 - Di ogni adunanza verrà steso, a cura del Segretario dell'Assemblea, apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, sarà conservato agli atti.

Articolo 22 - L'Assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione al quale spetta ogni decisione finale. In particolare l'Assemblea:

- a) elegge nel proprio seno il Consiglio Direttivo;
- b) esprime pareri e suggerimenti sull'indirizzo generale dell'attività svolta o da svolgere;
- c) delibera su tutto quanto viene ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e più precisamente:
 - sul rendiconto economico e finanziario;
 - sulle modifiche statutarie (con le modalità di cui all'art.18);
 - sull'eventuale scioglimento dell'Associazione (con le modalità di cui all'art. 18);
 - sull'ammissione dei nuovi Soci Ordinari o Onorari;
 - sull'eventuale esclusione dei Soci Ordinari o Onorari;
 - su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

TITOLO VIII CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 23 - Il Consiglio Direttivo ha il governo e l'amministrazione dell'Associazione.

Articolo 24 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i Soci o eventuali associati e partecipanti.

Articolo 25 - Il primo Consiglio Direttivo viene designato nell'Atto Costitutivo.

Articolo 26 - Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il proprio Presidente, il quale, a sua volta, distribuisce fra gli altri facenti parte il Consiglio stesso, le altre cariche, fissando per ognuna di esse le funzioni, i compiti, i limiti, le responsabilità.

Il minimo delle cariche da assegnare sono le seguenti:

- a) un Vice-Presidente che collabora con il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza e/o impedimento;
- b) un Segretario che cura la conservazione di tutti i documenti associativi, gli atti contabili ed amministrativi tenendoli a disposizione di qualsiasi Socio che volesse prenderne visione.

Tutte le suddette cariche, compresa quella di Presidente, durano quanto dura in carica il Consiglio e sono tutte onorarie e gratuite. Esse hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nonché a ricevere regolari compensi per prestazioni lavorative fornite nell'ambito delle manifestazioni e iniziative promosse dall'Associazione.

Articolo 27 - Nel caso in cui, nel corso del mandato quadriennale, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri scendesse al di sotto dei tre previsti, il Consiglio Direttivo completerà il numero necessario per il residuo del mandato di cui trattasi eleggendo all'unanimità, i membri fra i componenti l'Assemblea.

Articolo 28 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Articolo 29 - Il Consiglio Direttivo delibera con voto palese ed a maggioranza semplice (50% più uno) dei presenti) ma, per delibere relative:

- a) a modifiche statutarie;
- b) all'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- c) alla sostituzione di Consiglieri venuti a mancare;
- d) all'ammissione di nuovi Soci Ordinari ed Onorari è necessaria l'unanimità dei componenti il Consiglio Direttivo.

Articolo 30 - Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga almeno il 50% più uno dei suoi componenti.

Articolo 31 - Le adunanze del Consiglio Direttivo sono sempre presiedute dal suo Presidente. Il verbale della riunione, redatto dal Segretario, sarà sottoscritto da tutti i presenti e sarà conservato agli

atti.

Articolo 32 - Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) gestire amministrativamente l'Associazione;
- b) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- c) rendere conto all'Assemblea di ogni iniziativa intrapresa o da intraprendere o da portare a termine;
- d) determinare l'attività da svolgere e provvedere ad ogni iniziativa tendente al conseguimento dei fini dell'Associazione;
- e) mettere in atto tutte le delibere dell'Assemblea;
- f) predisporre i seguenti documenti e sottoporli al voto dell'Assemblea:
 - il Rendiconto economico finanziario al 31 dicembre di ogni anno;
 - il Programma per l'esercizio entrante;
 - gli eventuali aggiornamenti dei Regolamenti interni;
 - le eventuali modifiche allo Statuto (secondo le modalità di cui all'Art.29);
 - la Relazione che motivi l'eventuale scioglimento dell'Associazione (secondo le modalità di cui all'Art. 29);
 - la Lista degli aspiranti eventuali nuovi Soci Ordinari ed Onorari (secondo le modalità di cui all' Art.29);
 - la Lista degli eventuali Soci Ordinari ed Onorari da espellere per gravi motivi morali o disciplinari o per inosservanza alle norme derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione o se abbiano svolto attività che siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

TITOLO IX

PRESIDENTE

Articolo 33 - Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione e come tale:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi;
- b) ha la facoltà di riscuotere e quietanzare a nome dell'Associazione;
- c) firma atti e documenti che comportino impegno per l'Associazione;
- d) convoca l'Assemblea, nei casi e con le modalità previsti;
- e) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, nei casi e con le modalità previsti;
- f) dirige e coordina l'esecuzione delle decisioni prese;
- g) ha la facoltà di delegare altri componenti l'Associazione all'esecuzione dei vari adempimenti.

Articolo 34 - Il Presidente, in caso di assenza e/o impedimento, viene sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice-Presidente.

TITOLO X

PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 35 - Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito:

- a) dai beni acquisiti nel corso dell'attività;
- b) da eventuali contributi volontari dei soci;
- c) da contributi ed erogazioni, a qualsiasi titolo effettuati da Stato, Regione, Provincia, Comuni, altri Enti Pubblici o Privati.

Articolo 36 - E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché riserve, fondi o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 37 - In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo dovrà essere destinato a favore di Enti non commerciali oppure ai fini di generale o pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XI

QUOTA ASSOCIATIVA

Articolo 38 – Nel caso in cui l'Assemblea deliberi il versamento di una eventuale quota associativa annuale, sarà la stessa Assemblea a determinarne il valore. Tale quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

TITOLO XII
NORME FINALI

Articolo 39 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

Firmato: Marco Coslovich

S K

G B

M P

M S

Trieste, 5 ottobre 2004